

Sentenza: 29 ottobre 2024, n. 196

Materia: enti locali – limiti al numero di mandati consecutivi dei sindaci

Parametri invocati: articoli 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 della Costituzione

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Liguria

Oggetto: articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38.

Esito: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7

Estensore nota: Alice Simonetti

Sintesi:

La Regione Liguria ha impugnato l'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 7 del 2024 per la parte in cui – modificando l'articolo 51, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) – farebbe sì che, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti resti fermo il divieto di un terzo mandato consecutivo; per i sindaci dei comuni con popolazioni compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite di mandati consecutivi sia pari a tre; per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non sia previsto alcun limite di mandati.

Ad avviso della Regione ricorrente, che premette di procedere all'impugnativa su proposta del Consiglio delle autonomie locali (CAL) ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), la disposizione impugnata violerebbe: *i*) gli articoli 3, 48 e 51 Cost., in quanto sarebbero irragionevolmente limitati i diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; *ii*) gli articoli 3 e 97, secondo comma, Cost., dal momento che sarebbe irragionevolmente impedito ai cittadini di avere un periodo di continuità dell'azione politico-amministrativa nei comuni di maggiori dimensioni; *iii*) gli articoli 3, 5, 114 e 118 Cost., in quanto l'ingiustificata discriminazione tra comuni non sarebbe rispettosa dell'obbligo costituzionale di promuovere le autonomie locali e assicurarne l'eguaglianza. Sotto tali profili, la nuova disciplina di conseguenza produrrebbe “*effetti che ridondano in via generale sulla complessiva sfera di attribuzioni delle autonomie locali della Regione, da intendersi in un'ampia e completa accezione*”: di qui la legittimità ad agire dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio contestando tanto la fondatezza nel merito quanto l'ammissibilità delle censure prospettate dalla ricorrente (poiché asseritamente volte a sindacare scelte riservate alla discrezionalità del legislatore statale), con eccezione tuttavia rigettata dal momento che la valutazione di ragionevolezza delle soluzioni adottate dal legislatore concerne “*il merito delle questioni di legittimità costituzionale e non la loro ammissibilità (in termini analoghi, sentenze n. 134 del 2024, n. 200 del 2023 e n. 171 del 2022)*”.

Premessa una ricostruzione delle modifiche subite nel tempo dal quadro normativo di riferimento, e ritenuto di poter trattare unitariamente le questioni (in quanto tutte incentrate sulla presunta irragionevolezza della scelta legislativa di prevedere limiti diversi ai mandati consecutivi per i sindaci, a seconda della dimensione della popolazione dei comuni), la Corte ha anzitutto richiamato i principali approdi della sua giurisprudenza, con il riconoscimento del principio per cui “[l]a previsione del numero massimo dei mandati consecutivi – in stretta connessione con l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’ente locale, a cui fa da ponderato contraltare – riflette [...] una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l’effettiva tra i candidati, la libertà di voto dei par condicio singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali» (sentenza n. 60 del 2023)”.

Il Giudice delle leggi ha dapprima ricordato come – venendo in rilievo un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali – la individuazione del punto di equilibrio tra gli stessi è espressione della discrezionalità del legislatore, che può essere sindacata dalla Corte solo se manifestamente irragionevole (sentenze n. 114 e n. 47 del 2024, n. 88 e n. 73 del 2023), per poi escludere – in concreto – che la scelta adottata con il novellato articolo 51, comma 2, t.u. enti locali sia affetta da vizi di questo genere, dal momento che il legislatore ha ritenuto necessario spostare lo “specifico punto di equilibrio” (ancora, sentenza n. 60 del 2023) tra diritti e principi costituzionali che vengono in considerazione sulla base dell’esperienza, secondo una logica graduale e una struttura diverse rispetto alle precedenti a seconda della dimensione demografica dell’ente locale.

Ad avviso della Corte, ciò “tanto più vale in relazione al profilo specificamente contestato dalla Regione Liguria, ovvero quello di prevedere, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, un limite di due mandati consecutivi, anziché tre come è invece per i sindaci dei comuni con popolazione tra i 5.001 e i 15.000 abitanti: rientra, come si è detto, nella discrezionalità del legislatore prevedere, a seconda delle dimensioni demografiche dell’ente locale e in ragione delle differenze conseguentemente esistenti, un diverso limite di mandati consecutivi”. Del resto, la modifica legislativa oggetto d’impugnazione era stata espressamente motivata – in sede di relazione illustrativa del Governo al disegno di legge di conversione della legge n. 38 del 2024 – proprio con riferimento alla difficoltà di individuare candidature per la carica di primo cittadino nei comuni di minore dimensione demografica.

Di conseguenza, le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, promosse dalla Regione Liguria, sono state dichiarate non fondate.